



## ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294  
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: [csic872004@pec.istruzione.it](mailto:csic872004@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.iccetraro.edu.it](http://www.iccetraro.edu.it)  
codice IPA: istsc\_csic872004



Ai genitori

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  
delle bambine e dei bambini della  
Scuola dell'Infanzia "Vonella"  
Al personale docente interessato  
Al personale ATA  
Al sito web  
Atti – Sede

Oggetto: comunicazione di casi di positività al Covid 19 – Scuola dell'Infanzia "Vonella"

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTO** il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 (ed in particolare l'articolo 1) che ha sancito l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, prot. n. 60136 "Aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529);
- VISTO** il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- VISTA** la Circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022, n. 11 avente per oggetto: *nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative;*
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Istruzione del 10 gennaio 2022, n. 14;

in ottemperanza alla normativa e alle disposizioni vigenti in materia di **contrasto** e **contenimento** della diffusione del virus Covid-19 in ambito scolastico

### DISPONE

che il personale scolastico in servizio nella sezione del plesso di Scuola dell'Infanzia "Vonella" e i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale si attengano scrupolosamente al rispetto e all'osservanza delle misure previste dalla norme citate in premessa.

Per il rientro a scuola delle bambine e dei bambini occorre fare riferimento alle disposizioni già impartite in data 19 gennaio 2022, prot. n. 381.

<b>UN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID 19 NELLA SEZIONE</b>		
<b>BAMBINE E BAMBINI</b> appartenenti alla stessa sezione del caso positivo	ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE	Si applica alla sezione la sospensione delle attività in presenza, per una durata di dieci giorni.
	MISURA SANITARIA	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
<b>PERSONALE</b> che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedent l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	<p>Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO)</p> <p><i>Circolare Min. Salute n. 0060136 del 30 dicembre 2021</i>                      La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:                      Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)</p> <p>1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;</p> <p>2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;</p> <p>3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</p>

Il Dirigente scolastico  
*Giuseppe Francesco Mantuano*